

Gli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (I.R.C.C.S.) sono caratterizzati dal fine principale della ricerca scientifica e biomedica, mentre l'attività di assistenza sanitaria è meramente strumentale rispetto a tale funzione; di conseguenza le due attività sono valutate separatamente dall'ordinamento, con procedimenti differenziati, sicché il riconoscimento di un ente quale l'I.R.C.C.S. non lo sottrae dall'onere di accreditamento provvisorio per erogare prestazioni in favore del Servizio sanitario nazionale e regionale. I giudici hanno ritenuto non condivisibili sul piano giuridico le considerazioni dell'Istituto nella misura in cui sembrano ritenere implicito l'accredimento nel riconoscimento del carattere scientifico, proprio perché il nostro ordinamento distingue nettamente le due ipotesi.

Consiglio di Stato sez. III, Sentenza del 21/07/2014 N. 3872

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2009, proposto da:

IRCCS - Istituto di Ricovero e Cura Carattere Scientifico - San Raffaele Pisana, in persona del legale rappresentante pro tempore, gestito da San Raffaele s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. M. D. e dall'Avv. A. C., con domicilio eletto presso lo stesso Avv. A. C. in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2; contro

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, nonché Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Lait s.p.a., già Società Laziomatica s.p.a., appellata non costituita;

Comunità C. di Roma Onlus, appellata non costituita;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 08732/2008, resa tra le parti, concernente l'esclusione di poliambulatorio nel servizio regionale di prenotazioni sanitarie

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il Cons. Massimiliano Nocelli e uditi, per l'appellante Istituto di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico - San Raffaele Pisana, l'Avv. A. C. e, per le Amministrazioni appellate, l'Avvocato dello Stato Collabolletta; Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La Regione Lazio, con provvedimento prot. n. 88599 del 25.7.2006, in ottemperanza dell'ordinanza cautelare n. 364/2006 di questo Consiglio, adottava un'espressa determinazione con la quale escludeva dal servizio Re.C.U.P. e, cioè, dal servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie, gestito dal Centro Unico di Prenotazione regionale tramite call center, il Presidio di via Giolitti, n. 16, dell'IRCCS - Istituto di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico - San Raffaele Pisana, sul rilievo che, "stante l'assenza del

necessario provvedimento di costituzione del rapporto" di accreditamento, "il Poliambulatorio non può assolutamente ritenersi provvisoriamente accreditato con il S.S.R." e, quindi, non poteva essere inserito nel servizio Re.C.U.P., in quanto "le procedure di accreditamento provvisorio rappresentano ...per l'Amministrazione regionale un irrinunciabile momento di valutazione strategica, volto all'individuazione dell'effettivo impatto della struttura accreditanda sul fabbisogno di assistenza per la specialità di riferimento in relazione al singolo contesto territoriale".

2. L'Istituto impugnava pertanto avanti al T.A.R. Lazio tale provvedimento, denunciando i seguenti vizi di legittimità:

a) la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 288 del 2003, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti nonché per difetto di motivazione, perché il Presidio di via Giolitti è un presidio dell'I.R.C.C.S. regolarmente riconosciuto con D.M. del 1 febbraio 2005,

b) la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 288 del 2003, sotto un diverso profilo, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti nonché per difetto di motivazione, sotto un diverso profilo, perché la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta regionale n. 1287 del 23.12.2004, aveva ritenuto che l'eventuale riconoscimento del carattere scientifico per la Casa di Cura "S. Raffaele Pisana", nel campo della riabilitazione, era coerente con la programmazione regionale;

c) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 97 Cost., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241 del 1990, la violazione e la falsa applicazione del principio di solidarietà e, in specie, dei principi di correttezza e di buona fede, la violazione e/o la falsa applicazione dei principi vigenti in materia di autotutela esecutoria, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l'assenza ed erroneità dei presupposti, nonché per sviamento, indubbio essendovi sulla necessità di rispettare le forme procedurali, prescritte dalla L. n. 241 del 1990, anche al fine di garantire l'affidamento incolpevole del destinatario di provvedimenti lesivi della sua sfera giuridica;

d) la violazione di legge, la violazione e/o la falsa applicazione del principio del contrarius actus, la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 288 del 2003, la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. n. 617 del 1980, l'eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, il difetto di istruttoria, l'assenza e/o erroneità dei presupposti, nonché per sviamento, perché l'atto amministrativo doveva essere adottato dalla Giunta Regionale, previa intesa con il Ministero della Salute, in quanto volto a limitare l'efficacia del D.M. 1 febbraio 2005.

3. Si costituiva nel giudizio di prime cure l'Amministrazione regionale, resistendo all'avversario ricorso.

4. Il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 8732 del 2.10.2008, respingeva il ricorso, compensando le spese di lite.

5. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'IRCCS S. Raffaele, lamentandone l'erroneità per aver essa infondatamente disatteso i motivi di censura sollevati in primo grado, e ne ha chiesto l'integrale riforma, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

6. Si sono costituite, con mera memoria di stile, le Amministrazioni appellate, chiedendo la reiezione del gravame ex adverso proposto.

7. Nella pubblica udienza del 3.7.2014 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

8. L'appello è infondato e va respinto.

9. Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 288 del 2003, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti, per erroneità dei presupposti nonché per difetto di motivazione, perché il Presidio di via Giolitti è un presidio dell'IRCCS regolarmente riconosciuto con D.M. del 1 febbraio 2005.

9.1. A tal proposito l'appellante sottolinea, nella memoria difensiva depositata in vista dell'udienza del 3.7.2014, che la decisione impugnata ha fondato il proprio convincimento sulla sentenza n. 2628 del 4.6.2008 di questo Consiglio - pronunciata nel giudizio avente ad oggetto gli atti con i quali la Laziomatica s.p.a., in qualità di concessionaria del Servizio Informativo Regionale, aveva escluso la ricorrente, per il presidio di via Giolitti, dall'attività di prenotazione visite svolta dal Centro Unico di Prenotazione delle prestazioni sanitarie regionale, gestito dalla cooperativa C., e quest'ultima aveva a sua volta escluso gli stessi presidi dal servizio di call center, nonché l'atto presupposto della Direzione per la tutela della salute della Regione Lazio che aveva impartito la suddetta istruzione - ma tale sentenza è stata revocata da questo medesimo Consiglio con la successiva sentenza n. 3083 del 19.5.2009, la quale ha confermato la sentenza n. 2801 del 2.4.2007 del T.A.R. Lazio.

9.2. Tale ultima sentenza del T.A.R. Lazio, che è passata in giudicato in seguito alla revocazione della sentenza n. 2628/2008 di questo Consiglio, ha accertato in via definitiva che:

a) dagli atti depositati risulta che nella domanda per il riconoscimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 288 del 2003 era indicato anche il poliambulatorio di via Giolitti;

b) il D.M. 1 febbraio 2005, recante il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto ricorrente, non reca alcuna esclusione né indicazione di sedi o presidi, in conformità del resto alla normativa, che attribuisce il riconoscimento all'ente e non ai singoli presidi.

9.3. Sarebbe dunque evidente, secondo l'appellante Istituto, che il poliambulatorio di via Giolitti fa parte dell'IRCCS S. Raffaele, come si evince incontestabilmente dalla citata sentenza del T.A.R. Lazio, ormai costituente res iudicata, poiché il Presidio è una struttura organizzativa, priva di soggettività giuridica e che, dunque, non può essere titolare di alcun autonomo rapporto giuridico.

9.4. Non sarebbe necessario che ogni Presidio di un IRCCS sia accreditato, così come non è necessario che ogni Presidio di un IRCCS abbia personalità giuridica di diritto pubblico o privato, come prescritto dalla lettera a) del D.Lgs. n. 288 del 2003.

10. La tesi dell'appellante, con le precisazioni che seguono, è destituita di fondamento.

10.1. Non è qui in contestazione il fatto che il poliambulatorio di via Giolitti, n. 16, faccia parte dell'IRCCS S. Raffaele e abbia ottenuto, insieme con tutti gli altri presidi dell'Istituto, costituendone una mera articolazione interna, il riconoscimento del carattere scientifico, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 288 del 2003, e non è in contestazione nemmeno il fatto che, essendo appunto il presidio stesso una mera articolazione dell'Istituto, sfornita, in quanto tale, di personalità giuridica e di rilevanza esterna, esso non possa intrattenere autonomi rapporti con l'Amministrazione regionale.

10.2. Pacifico essendo che il poliambulatorio di via Giolitti faccia parte dell'IRCCS San Raffaele e goda del medesimo riconoscimento da questo ottenuto, come del resto ha posto in rilievo anche la sentenza n. 3083/2009 di questo Consiglio, confermando definitivamente la sentenza del T.A.R. Lazio n. 2801/2007, si tratta qui di accertare, sul piano giuridico, se l'IRCCS S. Raffaele e quindi, con esso, le sue articolazioni interne, ivi compreso il poliambulatorio di via Giolitti, sia o meno accreditato, poiché questa è la motivazione sulla quale si fonda il provvedimento prot. n. 88599 del 25.7.2006, di cui qui si controverte.

10.3. Al riguardo è dirimente l'argomentazione giuridica, fatta propria dal primo giudice, secondo cui gli Istituti di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico (IRCCS) sono caratterizzati dal fine principale della ricerca scientifica e biomedica, mentre l'attività di assistenza sanitaria è meramente strumentale rispetto a tale funzione e che, quindi, le due attività sono valutate separatamente dall'ordinamento, con procedimenti differenziati, sicché il riconoscimento di un ente quale IRCCS non sottrae la parte ricorrente all'onere di accreditamento provvisorio per erogare prestazioni in favore del Servizio Sanitario, accreditamento che, nel caso di specie, non risulta rilasciato.

10.4. Che tale accreditamento, per quanto provvisorio, non vi sia, come si legge nel provvedimento della Regione impugnato, è circostanza di fatto non contestata dallo stesso IRCCS S. Raffaele, odierno appellante, il quale insiste nel sottolineare l'esistenza del riconoscimento del carattere scientifico in proprio favore e, quindi, anche di tutti i presidi che lo compongono, ma mai ha dimostrato, nel presente giudizio, che esso sia accreditato, sostenendo la tesi, come si dirà giuridicamente infondata, che l'accredimento sia implicito nel riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto.

10.5. La circostanza che il primo giudice, nel disattendere tale tesi, abbia fatto proprie le argomentazioni giuridiche, corrette e incontestabili (al di là dell'errore di fatto stigmatizzato in sede revocatoria), della sentenza n. 2628/2008 di questo Consiglio, poi revocata dalla successiva sentenza n. 3083/2009, nulla toglie alla correttezza, in punto di diritto, del rilievo per il quale il riconoscimento del carattere scientifico di un istituto di ricovero e cura non implica né sostituisce, nemmeno implicitamente, l'accredimento, che deve essere richiesto e, se del caso, concesso dalla Regione sulla base di un'autonoma, diversa e indefettibile valutazione, secondo quanto prevede, nell'apposita *sedes materiae*, l'art. 8bis del D.Lgs. n. 502 del 1992.

11. Il Collegio deve qui solo aggiungere, per completezza, che non può esservi contrasto tra quanto qui rilevato e quanto affermato dalla sentenza del T.A.R. Lazio n. 2801, confermata in sede di revocazione da questo Consiglio nella sentenza n. 3083/2009.

11.1. Tale sentenza, come ha poi acclarato la sentenza di questo Consiglio n. 3083/2009 in sede di revocazione, ha rilevato correttamente che il presidio di via Giolitti fa parte dell'Istituto e beneficia, come parte di esso, dell'avvenuto riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto stesso, come in effetti emerge incontestabilmente dalla documentazione di causa, ma non ha mai affermato che l'Istituto sia accreditato.

11.2. Una simile affermazione, che non si legge nella sentenza del T.A.R. Lazio ma solo in un *obiter dictum* della sentenza n. 3083/2009 di questo Consiglio, la quale ha ritenuto "pacifico tra le parti che l'IRCCS San Raffaele era una struttura sanitaria accreditata", non può costituire autorità di cosa giudicata.

11.3. Come ha correttamente rilevato infatti il T.A.R. Lazio nella sentenza qui impugnata, con motivazione che non è stata oggetto di specifica doglianza, l'attuale impugnativa si differenzia da quella decisa da tale sentenza sia per il soggetto intimato come autorità emanante gli atti impugnati, Laziomatica s.p.a., come concessionaria del servizio, e Regione Lazio, nel ricorso di cui qui si controverte, sia per i diversi provvedimenti impugnati, che erano in quel giudizio gli atti con i quali la Laziomatica s.p.a., in qualità di concessionaria del Servizio Informativo Regionale, aveva escluso la ricorrente, per il presidio di via Giolitti, dall'attività di prenotazione visite svolta dal Centro Unico di Prenotazione delle prestazioni sanitarie regionale, gestito dalla cooperativa Capodarco, e quest'ultima aveva a sua volta escluso gli stessi presidi dal servizio di call center, nonché l'atto presupposto della Direzione per la tutela della salute della Regione Lazio che aveva impartito la suddetta istruzione.

11.4. Tutte le valutazioni espresse dalla sentenza n. 2801/2007 del T.A.R. Lazio, come anche dalla sentenza n. 3083/2009 di questo Consiglio, che ha revocato la sentenza n. 2628/2008, non hanno quindi autorità di cosa giudicata nel presente giudizio, che investe un atto diverso e successivo rispetto a quelli esaminati nell'altro giudizio.

11.5. Nemmeno possono ritenersi vincolanti, deve qui aggiungersi per completezza, le valutazioni espresse, all'esito del giudizio rubricato al n. 6185/2007, dal T.A.R. Lazio nella sentenza n. 30406 del 7.8.2010, prodotta dall'appellante, in difetto di un'esplicita attestazione del passaggio in giudicato di tale sentenza, e del resto tali considerazioni, che riguardano anch'esse diverso provvedimento (la nota n. 62316 del 6.7.2007 della Regione Lazio), non appaiono condivisibili sul piano giuridico, nella misura in cui sembrano far ritenere implicito l'accreditamento nel riconoscimento del carattere scientifico dell'istituto, poiché il nostro ordinamento, come detto, distingue nettamente l'ipotesi del riconoscimento ottenuto dagli Istituti di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico da quella dell'accreditamento.

11.6. Proprio la proposizione di tale giudizio da parte dell'odierno appellante, al fine di veder accogliere la richiesta di accreditamento del poliambulatorio di via Giolitti, dimostra del resto come lo stesso IRCCS S. Raffaele abbia ritenuto necessario proporre, appunto, una diversa richiesta di accreditamento, respinta all'epoca con nota n. 62316 del 6.7.2007 da parte della Regione Lazio.

12. Non giova quindi all'appellante sostenere in senso contrario, alle pp. 10-11 del ricorso in appello e, soprattutto, con il secondo motivo di gravame (pp. 12-16), che il T.A.R. sarebbe incorso in un grave errore per non aver preso atto della deliberazione della Giunta Regionale n. 1287 del 23.12.2004, la quale aveva espressamente ammesso la coerenza del riconoscimento scientifico dell'IRCCS San Raffaele con la programmazione regionale.

12.1. Il procedimento amministrativo di riconoscimento, sostiene l'appellante, è stato avviato con la presentazione dell'istanza alla Regione, la cui partecipazione al procedimento de quo, peraltro con poteri decisori, è prevista proprio per consentire alla Regione stessa di programmare e pianificare correttamente l'offerta, anche privata, di prestazioni sanitarie.

12.2. Né la Regione Lazio né il T.A.R. capitolino, secondo l'IRCCS San Raffaele, avrebbero considerato che gli Istituti di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico possono avvalersi dell'attività di più presidi, atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 288 del 2003, il riconoscimento di un nuovo IRCCS "avviene" con riferimento "ai soli presidi nei quali la stessa attività è svolta".

12.3. Sostiene l'appellante, in sintesi, che gli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 288 del 2003 non sarebbero interpretabili, come pretende l'Amministrazione, nel senso che ogni presidio richiederebbe un esplicito atto di accreditamento, e comunque che il riconoscimento è un qualcosa "in più", se così può dirsi, rispetto all'accreditamento (p. 14 del ricorso in appello), e che, se la Regione Lazio, per quanto di sua competenza, ha riscontrato in capo all'IRCCS S. Raffaele e, per esso, alle strutture individuate nell'istanza, dallo stesso presentata ai sensi del D.Lgs. n. 288 del 2003, l'esistenza dei requisiti necessari per qualificare eccellenti, sotto il profilo qualitativo, i servizi medici erogati, riconoscendone la coerenza con la programmazione sanitaria regionale, la struttura di via Giolitti, n. 16, è in possesso di tutti i requisiti necessari per essere accreditata.

12.4. Ma un simile argomento, oltre che contrario all'intero sistema concessorio dell'accreditamento previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, prova troppo, poiché il riconoscimento di cui al D.Lgs. n. 288 del 2003 non è un qualcosa "in più", come sostiene l'appellante, ma semmai di totalmente diverso e in alcun modo assimilabile all'accreditamento, al quale non può sostituirsi né ritenersi, addirittura implicitamente,

equipollente, rivelandosi pertanto la tesi dell'accreditamento implicito del tutto inconsistente e priva di fondamento normativo.

12.5. Valga qui del resto rammentare, per quanto più strettamente rileva ai fini del presente giudizio, che la Regione Lazio, con deliberazione della Giunta Regionale n. 60 del 21.1.2005, aveva espressamente previsto "di inserire sperimentalmente e gradualmente nel Sistema delle prenotazioni tramite RECUP anche soggetti erogatori accreditati che operano per conto ed a carico del servizio sanitario regionale e che concorrono a rispondere alle esigenze dei cittadini, solo per particolari prestazioni e per periodi limitati, in modo tale da coprire un maggiore bacino di utenza sia come erogatori del servizio sanitario sia come fruitori e in attesa che il suddetto Sistema elimini le attuali liste d'attesa".

13. Da quanto esposto discende la totale irrilevanza, prima ancor che infondatezza, del terzo e del quarto motivo di gravame.

13.1. Con il terzo motivo l'IRCCS S. Raffaele lamenta che erroneamente il T.A.R. avrebbe disatteso le censure, relative alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e al difetto di motivazione, "venendo in considerazione un atto sotto ogni aspetto vincolato e che costituisce nella sostanza una mera correzione di un errore materiale in cui gli organi di gestione del servizio erano incorsi in precedenza" (p. 9 della sentenza impugnata).

13.2. Il T.A.R. capitolino, secondo l'appellante, non si sarebbe avveduto che, sulla base della Relazione depositata in ottemperanza dell'istruttoria disposta con ordinanza n. 1231 del 1.9.2005 nel precedente giudizio n. R.G. 7664/2005, definito dalla sentenza n. 2801/2007 del T.A.R. Lazio, era emerso che inizialmente la società Laziomatica aveva proceduto all'inserimento, nel sistema di prenotazioni telefoniche delle agende che l'IRCCS mette a disposizione, incluso il poliambulatorio di via Giolitti, a partire dal 1.4.2005 e che, quindi, la Relazione documentava, per un verso, la consapevolezza e la volontarietà dell'atto di ammissione al servizio del Call center ReCUP e, per altro verso, l'espletamento di una compiuta istruttoria tecnica ed amministrativa.

13.3. Ciò basterebbe, secondo l'appellante, a dimostrare l'erroneità del giudizio, espresso dal T.A.R., sulla necessità di rispettare le forme procedurali prescritte dalla L. n. 241 del 1990, anche al fine di garantire l'affidamento incolpevole del destinatario di provvedimenti lesivi della propria sfera giuridica.

13.4. Si tratta di tesi non condivisibile, poiché l'IRCCS S. Raffaele era ben consapevole del proprio mancato accreditamento e non avrebbe potuto fornire alcun utile apporto conoscitivo al procedimento, che inevitabilmente si sarebbe concluso, anche laddove l'avvio del procedimento fosse stato comunicato all'odierno appellante, con l'esclusione dal servizio Re.C.U.P., trattandosi, come ha sottolineato il T.A.R., di atto vincolato in difetto di previo accreditamento, con conseguente applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241 del 1990.

14. Del pari è infondato anche il quarto motivo di appello, con il quale l'IRCCS S. Raffaele deduce la violazione del D.Lgs. n. 288 del 2003 e del D.P.R. n. 617 del 1980 per la mancata previa intesa con il Ministero della Salute, essendo evidente che il provvedimento di esclusione dal servizio Re.C.U.P., per mancato previo accreditamento, non viene in alcun modo a limitare l'efficacia del riconoscimento del carattere scientifico avvenuto con D.M. 1 febbraio 2005 e, quindi, non avrebbe dovuto essere adottato previa intesa con il Ministero della Salute, come erroneamente assume l'appellante, dato che tale riconoscimento e l'accreditamento costituiscono oggetto di distinti procedimenti e non influenti né interferenti in alcun modo l'uno sull'altro.

15. In conclusione, per le esposte ragioni, l'appello deve essere respinto, meritando piena conferma, anche per le ragioni qui esposte, la sentenza impugnata.

16. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 c.p.a. e dell'art. 92, comma secondo, c.p.c., sussistono gravi ed eccezionali ragioni, attesa la particolare complessità e singolarità del caso, per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando per l'effetto la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Alessandro Palanza, Consigliere